

(N. 1220)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1762)*

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI ARMANDO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 NOVEMBRE 1955

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico e inclusione della linea nella rete statale.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 340.000.000 per far fronte agli oneri relativi alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

L'atto da stipulare al riguardo con il concessionario della ferrovia sarà approvato e reso esecutivo, sentito il Consiglio di Stato, dal Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.

#### Art. 2.

È autorizzata l'inclusione della linea predetta nella rete statale dopo l'intervenuta risoluzione della concessione.

#### Art. 3.

In attesa che con apposito provvedimento legislativo venga determinato il trattamento giuridico, economico e di previdenza da accordare al personale in servizio presso la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico, la Amministrazione delle ferrovie dello Stato si assume

di conservare e corrispondere a detto personale il trattamento in atto regolato per il personale di ruolo dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Per gli assuntori di stazione, di fermata e dei passaggi a livello si assume di conservare e corrispondere il trattamento contemplato dal capitolato in vigore all'atto del passaggio della ferrovia allo Stato.

Al personale avventizio verranno applicate le pattuizioni sindacali vigenti per la categoria.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si impegna altresì di riconoscere e corrispondere, a detto personale, tutte le provvidenze derivanti da eventuali successivi accordi nazionali di categoria che verranno stipulati prima della emanazione del nuovo provvedimento legislativo.

#### Art. 4.

La spesa di lire 340.000.000 di cui all'articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1955-56.

Alla copertura di tal spesa si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

LEONE.